

## REGOLAMENTO (CEE) N. 303/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1993

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, dalla Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3125/92 sospende parzialmente la gestione del regime d'importazione previsto dall'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sugli scambi nel settore delle carni ovine e caprine (<sup>2</sup>) e dell'accordo di adattamento del 1990 (<sup>3</sup>) e stabilisce una gestione provvisoria affidata alla sola Comunità, nonché una ripartizione dei quantitativi fissati in detto accordo fra le nuove repubbliche nate dalla predetta repubblica; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3125/92 prevede modalità di applicazione per la nuova gestione in parola;

considerando che a tal fine è opportuno stabilire l'attribuzione dei quantitativi ripartiti tra le varie repubbliche, nonché le procedure da seguire per il rilascio dei titoli d'importazione e in particolare il modello da utilizzare per il documento che indica l'origine dei quantitativi;

considerando tuttavia che per il periodo in cui si applica il divieto previsto dal regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (<sup>4</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3534/92 (<sup>5</sup>), non viene fissato alcun quantitativo per la Serbia e il Montenegro;

considerando che l'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia prevedeva una limitazione delle esportazioni in Grecia nel corso di determinati periodi sensibili; che anche accordi simili con altri paesi terzi prevedono un'analoga limitazione; che tali accordi sono stati prorogati fino alla fine del 1993; che per una corretta gestione del mercato è necessario limitare anche nel corso dei periodi sensibili del 1993 le esportazioni in Grecia in provenienza dalle nuove repubbliche dell'ex Jugoslavia, in attesa che si chiariscano le relazioni con tali paesi terzi;

considerando che occorre adottare misure per stabilire gli organismi responsabili del rilascio dei documenti di origine dei prodotti nelle diverse repubbliche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3125/92, la parte dei quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine previsti dall'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ammonta a 3 200 t, da ripartirsi ogni anno tra le seguenti repubbliche nate dall'ex Repubblica federativa nel seguente modo, in tonnellate equivalente carcassa:

(in tonnellate equivalente carcassa)

Codice NC	Designazioni delle merci	Paesi terzi interessati e quantitativi			
		Bosnia-Erzegovina	Croazia	Slovenia	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina:	0	0	0	100
0104 10 30	— Agnelli vivi fino a un anno di età ( <sup>1</sup> )				
0104 10 80	— Altri animali vivi della specie ovina diversi dai riproduttori di razza pura ( <sup>1</sup> )				
e					
0104 20 90	— Animali vivi della specie caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( <sup>1</sup> )				
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina:				
	— fresche o refrigerate	850	450	50	1 750
	— congelate	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) Per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(<sup>1</sup>) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

(<sup>2</sup>) GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 29.

(<sup>3</sup>) GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(<sup>5</sup>) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.